

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO**

– Parte Generale –

(emanato con D.R. n. 487 del 4 novembre)

Emanato con Decreto del Decano N. 1374/2001 del 15 ottobre 2001 e successive modificazioni

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Autonomia didattica
- Art. 3 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 4 - Manifesto degli studi
- Art. 5 - Accessi, immatricolazioni ed iscrizioni
- Art. 6 - Immatricolazioni ai corsi di studio a numero limitato
- Art. 7 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio
- Art. 8 - Contribuzioni dovute dagli studenti e forme di esonero
- Art. 9 - Studenti ripetenti e fuori corso
- Art. 10 - Accertamento della frequenza
- Art. 11 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero
- Art. 12 - Iscrizione a singole attività formative
- Art. 13 - Passaggi ad altro corso di studio dell'Università
- Art. 14 - Trasferimenti
- Art. 15 - Rinuncia agli studi
- Art. 16 - Sospensione degli studi
- Art. 17 - Decadenza
- Art. 18 - Rilascio di titoli accademici
- Art. 19 - Lauree ad honorem
- Art. 20 - Riconoscimento dei titoli accademici esteri
- Art. 21 - Reclami
- Art. 22 - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti
- Art. 23 - Attività di orientamento, formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Art. 24 - Tutorato
- Art. 25 - Pubblicità delle attività didattiche
- Art. 26 - Collaborazioni esterne
- Art. 27 - Calendario didattico
- Art. 28 - Esami ed altre verifiche del profitto
- Art. 29 - Commissioni d'esame
- Art. 30 - Prova di esame in videoconferenza: identificazione e verbalizzazione
- Art. 31 - Esami per il conferimento dei titoli accademici
- Art. 32 - Programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche
- Art. 33 - Compiti dei docenti
- Art. 34 - Valutazione della qualità delle attività svolte
- Art. 35 - Crediti formativi universitari
- Art. 36 - Curricula e piani di studio individuali
- Art. 37 - Attività formative degli studenti non impegnati a tempo pieno
- Art. 38 - Opzioni
- Art. 39 - Elenco delle Facoltà
- Art. 40 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a. per Università: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- b. per legge n. 341/90: la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- c. per D.M. 270/04: il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- d. per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- e. per regolamenti didattici dei corsi di studio, corsi di studio, titoli di studio, classe di appartenenza di corsi di studio, settore scientifico-disciplinare, ambito disciplinare, credito formativo universitario, obiettivi formativi, ordinamento didattico di un corso di studio, attività formativa, curriculum: le corrispondenti definizioni contenute nell'articolo 1 del D.M. 270/04 e nell'art. 2.1 dell'allegato B al D.M. 17/2010.
- f. per L. 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
- g. per Strutture Didattiche, le strutture organizzative interne ai Dipartimenti, chiamate Scuole, tramite le quali i Dipartimenti provvedono alla organizzazione, gestione e coordinamento delle attività didattiche secondo quanto previsto dall'art. 8 c 3 dello Statuto e regolamentato dall'art 64 del Regolamento Generale d'Ateneo dell'Università emanato con DR n 274/2012 del 18 Luglio 2012.

Art. 2 Autonomia didattica

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme vigenti e alle disposizioni dello Statuto, i corsi di studio istituiti ed attivabili nell'Università, e detta i principi generali e le direttive cui si conformano le strutture didattiche nell'adozione dei propri regolamenti e nell'espletamento delle attività istituzionali.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le attività di formazione finalizzata e i servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della legge n. 341/90, nonché le attività di orientamento e tutorato ed i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello ai sensi dell' Art. 3 c. 9 D.M. 270/04.
3. E' necessario il rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell' osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.
4. L'elenco dei corsi di studio istituiti presso l'Università è riportato in calce al presente regolamento, con i relativi ordinamenti didattici e le classi di appartenenza (Allegato A).
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento generale sull'autonomia.
6. L'istituzione di un nuovo corso di studio e il relativo ordinamento didattico sono deliberati nel rispetto della normativa vigente dal Consiglio di Amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti e

comunque previo parere del Senato Accademico, acquisito il parere del Comitato regionale di coordinamento, consultate le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione degli sbocchi formativi e degli sbocchi professionali e, limitatamente agli ordinamenti, al parere del Consiglio degli Studenti.

7. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e dei servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo.

8. Ai sensi delle norme vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere istituiti corsi di studio interdipartimentali in consorzio o in convenzione con altri Atenei, italiani ed esteri.

9. L'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previa proposta o parere del Senato Accademico, sentito il parere del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati .

Nel caso di disattivazione è assicurata agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di optare per l'iscrizione ad altro corso di studio attivato.

10. I corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca sono disciplinati da appositi regolamenti, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3

Ordinamenti e Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ogni ordinamento didattico determina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del D.M. 270/04 ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) i requisiti per l'accesso e le modalità di verifica di tali requisiti.
- e) l'impegno orario complessivo che deve essere riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;
- f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

Tali determinazioni sono assunte, quando richiesto, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione degli sbocchi formativi e degli sbocchi professionali.

1-bis. Sugli ordinamenti didattici i Dipartimenti sono organi di proposta e il Consiglio degli Studenti è organo consultivo.

2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio deliberati dal Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Consiglio di Amministrazione, sono adottati con decreto rettorale.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, oltre alle attività formative qualificanti, dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

- a) le materie di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 270/04;
- b) la strutturazione dei corsi di studio in annualità, semestri e moduli d'insegnamento, nonché il numero delle ore di lezioni riservate a ciascun insegnamento;
- c) i presupposti e le condizioni per le proposte di sdoppiamento degli insegnamenti;
- d) la determinazione dei moduli di insegnamento, integrati e coordinati, comprensivi di parti della stessa disciplina o di discipline affini, affidate anche a docenti diversi;
- e) i parametri di riferimento per l'eventuale determinazione del numero di ammissioni al corso di studi;
- f) le condizioni per l'attivazione di insegnamenti liberi, e l'attribuzione ad essi di eventuali crediti;
- g) la mutuazione, presso altro corso di studio del medesimo Dipartimento o di altro Dipartimento, e in quest'ultimo caso, previo nulla osta del Dipartimento interessato, degli insegnamenti non attivati in proprio;
- h) i termini e le modalità di programmazione delle attività didattiche di ogni Anno Accademico, nonché della verifica dei risultati delle attività formative;
- i) la posizione dello studente non impegnato a tempo pieno con i relativi sviluppi temporali dei piani di studio;
- l) le forme di tutorato e la loro organizzazione, nonché le modalità di individuazione del responsabile del servizio, in conformità ai principi di cui all'art. 24 e alle disposizioni del Regolamento;
- m) sulla base dei criteri fissati dall'ordinamento didattico per ciascun corso di studi, e dall'art. 7 del presente regolamento, le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di accertamento nei confronti degli studenti che accedono ai corsi di laurea e rispettivamente per gli studenti che accedono ai corsi di laurea magistrale, nonché l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, e di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'art. 6, c. 1 del DM. 270/04.
- n) Il regolamento didattico dei corsi di studio prevede l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami (venti esami) o valutazioni finali di profitto, anche mediante prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. I docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti dei Corsi di studio ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) e dell'articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- o) In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono essere previsti in totale più 12 esami (dodici esami) o valutazioni finali di profitto, anche mediante prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d), e dell'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- p) Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 (trenta) e 36 (trentasei).

5. Le Strutture didattiche svolgono i compiti dei Consigli dei Corsi di Studio.

6. I corsi di studio e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici, deliberati d'intesa tra le strutture dipartimentali interessate ed approvati dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di amministrazione.

I corsi di studio e i servizi didattici organizzati in consorzio o in convenzione con altri Atenei, anche stranieri, sono disciplinati da Regolamenti specifici deliberati d'intesa tra i Dipartimenti dei diversi Atenei ed approvati dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'Università, salve ulteriori disposizioni dell'accordo istitutivo.

7. Fermo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, 7 del D.M. 270/04, i regolamenti dei corsi di specializzazione sono deliberati ed emanati nel rispetto delle norme vigenti e in particolare dell'art. 14 dello Statuto.

8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene individuata e resa pubblica la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

9. L'Università provvede con periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere del Senato Accademico, sentito il parere del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, alla revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o attività formativa.

10. I Dipartimenti istituiscono nel loro ambito, anche ai fini di quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 del D.M. 270/04, Commissioni paritetiche docenti-studenti competenti a svolgere attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti e studentesse, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto. La composizione numerica dell'organo, le modalità di elezione, la durata in carica e modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 4 Manifesto degli studi

1. Entro trenta giorni dalla verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'Offerta Formativa, il Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, predispone per il successivo anno accademico e per ciascun corso di studio, il manifesto degli studi nel quale sono riportati:

- a) i piani di studio ufficiali dei corsi attivati e la programmazione annuale delle attività formative, effettuata in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e, in particolare, dell'art. 31;
- b) le norme relative alle iscrizioni, i requisiti di ammissione ai corsi con le eventuali prove di valutazione, gli obblighi relativi alle frequenze e le eventuali propedeuticità;
- c) le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti;
- d) i periodi di svolgimento delle attività formative;
- e) i termini entro i quali gli studenti presentano le eventuali proposte di piani di studio individuali;
- f) ogni altra indicazione ritenuta utile;

2. Il Senato Accademico nella predisposizione del manifesto degli studi può assumere iniziative per il coordinamento dei programmi predisposti dai Dipartimenti.

3. Il manifesto generale dei corsi di studio dell'Università è pubblicato annualmente entro 15 gg. dalla delibera in argomento.

Art. 5

Accessi, immatricolazioni ed iscrizioni

1. Per essere ammessi a un corso di laurea attivato dall'Università occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici di ciascun corso di studio, definiscono le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento, definendo altresì gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.

1 bis. Fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, gli studenti vengono immatricolati a corsi di studio.

Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4 del D.M. 270/04, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

2. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale attivato dall'Università occorre essere in possesso di laurea o di diploma universitario di durata triennale, conformemente alla normativa vigente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Sono fatte salve le disposizioni vigenti relative a specifici corsi di studio.

3. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono indicare specifici criteri di accesso che prevedano, comunque, il possesso di specifici requisiti: nell'ambito curriculare, essi possono essere anche quantitativamente definiti in termini di attività formative già acquisite, quali il possesso di specifica laurea o di CFU in definiti SSD, da soddisfarsi comunque prima dell'iscrizione, mentre nell'ambito della preparazione personale dovranno indicarsi le conoscenze necessarie ed i metodi di verifica utilizzati per attestare il possesso di un'adeguata preparazione personale.

L'assolvimento di eventuali debiti formativi potrà avvenire, da parte dello studente, o con l'iscrizione a singoli corsi e con il superamento dei relativi esami, oppure concordando con il Consiglio della struttura didattica specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'iscrizione al corso. Il debito formativo è da soddisfare prima dell'inizio della verifica della adeguatezza della personale preparazione, verifica da effettuarsi in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento. Il possesso dei crediti necessari e dei requisiti curricolari è verificato dal Consiglio della struttura didattica ovvero da apposita commissione da questo istituita.

4. I requisiti, e le relative modalità di verifica, per l'ammissione ai master universitari e ai corsi di specializzazione sono determinati, nel rispetto delle norme vigenti, dai rispettivi ordinamenti didattici e regolamenti dei corsi di studio che li disciplinano.

5. I termini, le modalità di iscrizione, la documentazione richiesta, l'importo delle tasse ed ogni altra disposizione relativa alle iscrizioni e all'esercizio del diritto allo studio sono indicati nel manifesto generale degli studi.

6. I termini di iscrizione non potranno superare il 30 novembre. Per gravi e documentati motivi il Rettore può accogliere domande d'iscrizione dopo tale data, ma non oltre il 31 dicembre.

7. Lo studente che risulti iscritto ad un corso di studio dell'Università non può, a pena di decadenza dall'iscrizione successiva alla prima, iscriversi contemporaneamente ad altro corso dell'Università o di altro Ateneo o istituto di istruzione superiore, italiano o estero.

8. La contemporanea iscrizione a corsi di perfezionamento a distanza o di durata inferiore ad un anno ed a corsi istituiti nell'Università può essere autorizzata dal Rettore.

9. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere. La sospensione non può durare più di quattro anni accademici, fatte salve le verifiche dei crediti eventualmente acquisiti all'estero, ai fini di un loro possibile riconoscimento. Per il periodo di sospensione non sono dovute le tasse ed i contributi universitari. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Immatricolazioni ai corsi di studio a numero limitato

1. Salve le disposizioni relative alla programmazione degli accessi effettuata a livello nazionale, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e previo parere del Consiglio di Amministrazione, determina, all'apertura delle immatricolazioni ed iscrizioni, il numero dei posti disponibili per i corsi di studio per i quali è stabilito il numero limitato nel corrispondente ordinamento.

2. A tal fine, vengono predisposti appositi bandi di ammissione contenenti le condizioni richieste per l'accesso, il numero dei posti disponibili, il programma di esame della prova selettiva e tutte le altre norme inerenti al procedimento concorsuale, compresa la fase di pubblicazione della graduatoria e le modalità della immatricolazione.

3. Gli studenti sono ammessi in ordine di graduatoria.

4. La prova selettiva può non essere effettuata se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili.

5. Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinuncino all'immatricolazione, l'Università procede a coprire i posti lasciati liberi secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 7

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio richiedono il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Qualora l'ordinamento ed il regolamento didattico del corso di studio richiedano una verifica delle conoscenze necessarie per l'accesso, il Consiglio della struttura didattica, ovvero un'apposita commissione da questo istituita, accerta il possesso delle conoscenze richieste per l'accesso, secondo le modalità di verifica definite dal regolamento didattico del corso di studio. Tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

2. L'eventuale esito negativo della verifica non preclude l'accesso, comportando soltanto l'adempimento, da parte dello studente, di specifici obblighi formativi aggiuntivi determinati dal Consiglio della struttura didattica. L'adempimento di tali obblighi deve avvenire nel primo anno di corso e può essere verificato, attraverso specifiche prove, ovvero soddisfatto, se così stabilito, soltanto mediante la frequenza di specifiche attività formative. L'eventuale acquisizione di crediti formativi nell'adempimento di tali obblighi didattici risultano comunque in eccesso a quelli necessari per il conseguimento del titolo. Obblighi formativi aggiuntivi vengono altresì assegnati agli studenti dei corsi ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio della struttura didattica.

3. Il Consiglio della struttura didattica, valutato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento didattico del corso, nonché la loro congruità con gli obiettivi formativi specifici, indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. Al fine di favorire la mobilità

degli studenti, mediante appositi accordi, i Dipartimenti dell'Università possono prevedere, in modo generale e permanente, il reciproco riconoscimento di crediti acquisiti in corsi di studio presso di esse istituiti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate fra l'Università e altri Atenei, italiani o stranieri. In mancanza di tali accordi, il Consiglio della struttura didattica può procedere al riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare, o insieme di essi, previsti dall'ordinamento didattico del corso. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, o insieme di essi, il Consiglio della struttura didattica determina le modalità per colmare il debito formativo.

4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Art. 8

Contribuzioni dovute dagli studenti e forme di esonero

1. Ogni anno accademico, prima dell'apertura delle immatricolazioni o iscrizioni, l'Università determina le contribuzioni dovute dagli studenti secondo la normativa nazionale vigente e le forme di esonero.

2. Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può essere ammesso agli esami, essere iscritto al successivo anno di corso, ottenere il passaggio ad altro corso di studi o il trasferimento ad altro Ateneo.

3. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto alla restituzione di quanto pagato.

4. Gli studenti che hanno interrotto gli studi per mancato rinnovo dell'iscrizione e intendono riaccedere al corso di studi interrotto, possono regolarizzare l'iscrizione iscrivendosi all'anno di corso successivo all'ultimo frequentato e pagando per ogni anno di interruzione l'importo delle tasse di iscrizione. Resta fermo quanto disposto all'art. 17 in ordine alla decadenza e all'art. 34 relativamente alla verifica della non obsolescenza dei contenuti formativi.

Art. 9

Studenti ripetenti e fuori corso

1. Sono considerati studenti "ripetenti" coloro che sulla base di norme specifiche del Regolamento didattico del corso di studio al quale sono iscritti, non abbiano acquisito i crediti o assolto gli obblighi di frequenza per il passaggio all'anno di corso successivo o per il conseguimento del titolo finale.

2. La qualifica di "ripetente" può essere concessa anche allo studente fuori corso che intenda modificare o integrare il suo piano degli studi.

3. Lo studente si considera fuori corso quando pur avendo completato gli anni di iscrizione previsti come normali dagli ordinamenti non abbia acquisito, entro la durata normale del corso di studio, tutti i crediti necessari al conseguimento del titolo. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che la permanenza nella condizione di studente sia subordinata alle verifiche di cui all'art. 35, comma 4.

4. Lo studente iscritto come ripetente è tenuto di nuovo al pagamento delle prescritte tasse e contributi. Lo studente fuori corso, ove intenda esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, deve presentare domanda di ricognizione della qualità di studente e pagare le tasse e contributi nella misura prevista per gli studenti fuori corso.

Art. 10

Accertamento della frequenza

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono disciplinare gli obblighi di frequenza commisurandoli in crediti formativi e prevedendo, nel caso in cui consentano deroghe, obblighi sostitutivi da commisurare in crediti.
2. Le strutture didattiche determinano le modalità di accertamento delle frequenze, in conformità a quanto stabilito dai rispettivi regolamenti.

Art. 11

Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Gli studenti iscritti presso l'Università possono compiere parte dei propri studi e svolgere parte delle proprie attività di ricerca presso Atenei esteri nell'ambito dei programmi di mobilità dell'Unione Europea, di accordi di cooperazione internazionale stipulati dall'Ateneo e di programmi di studio o di ricerca approvati dal Consiglio della struttura didattica.
2. Lo studente candidato a trascorrere un periodo di studi o di attività all'estero è tenuto ad indicare nel proprio piano di studio annuale gli insegnamenti che intende seguire e i loro programmi dettagliati, le attività che intende svolgere, le prove che intende superare.
3. Le condizioni per il riconoscimento del programma di studi da compiere, degli studi compiuti, delle attività da svolgere, delle attività svolte all'estero e del conseguimento dei relativi crediti formativi da parte di studenti dell'Università sono deliberate dal competente Consiglio della struttura didattica, sentiti i titolari degli insegnamenti. Le tipologie del riconoscimento sono: a) riconoscimento della frequenza; b) riconoscimento dei crediti, o comunque della verifica del profitto, eventualmente subordinato a prove integrative; c) riconoscimento del periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) riconoscimento del tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione, e delle altre attività formative. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, il Consiglio della struttura didattica delibera circa il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni del profitto riferendole ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio e convertendole, se necessario, nel sistema di crediti adottato. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento avviene secondo le modalità stabilite dal sistema stesso.
4. L'Università favorisce il soggiorno, a scopo di studi e di ricerca, di studenti di Atenei esteri, mettendo a loro disposizione le proprie risorse didattiche e organizzative, secondo un principio di reciprocità.

Art. 12

Iscrizione a singole attività formative

1. Coloro che, in possesso di titolo di studio idoneo a conseguire l'accesso agli studi universitari, intendano completare o integrare il proprio percorso formativo presso l'Università, possono chiedere l'iscrizione a singole attività formative attivate nell'ambito di corsi di studio.
2. Per i cittadini stranieri non comunitari l'istanza e i documenti devono essere perfezionati dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana all'estero, nonché trasmessi dalla stessa o presentati dall'interessato.
3. Gli iscritti a singole attività formative possono ottenere la certificazione degli studi compiuti, degli esami superati e dei crediti formativi acquisiti, limitatamente ai casi per i quali la normativa vigente lo

consenta. Le attività formative di cui al presente articolo potranno essere valutate ai fini dell'iscrizione a corsi di studio.

4. Gli iscritti sono tenuti a pagare un contributo che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie.

5. L'iscritto a singole attività formative non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 13

Passaggi ad altro corso di studio dell'Università

1. Lo studente, a seguito di istanza presentata nell'intervallo ricompreso tra la data di inizio e di regolare termine delle immatricolazioni/iscrizioni deliberata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere del Senato Accademico, può passare ad altro corso di studio di corrispondente livello, ottenendo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 35 c. 4, il riconoscimento delle attività formative e dei crediti acquisiti in precedenza.

2. Il Rettore, per gravi e documentati motivi, può concedere detto passaggio dopo tale data, ma non oltre il 30 novembre.

3. Per i corsi di studio a numero programmato le domande di passaggio sono accolte a seguito del superamento della prevista prova di ammissione.

4. Il passaggio dello studente che non richieda alcun riconoscimento di attività formative e di crediti pregressi, avverrà previo accertamento, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, dei requisiti e delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio.

5. Lo studente può chiedere nello stesso anno accademico un solo passaggio ad altro corso di studio.

6. Lo studente, proveniente da altro Ateneo ed ammesso al proseguimento degli studi, non può chiedere nel corso di un anno accademico il passaggio ad altro corso di studio.

Art. 14

Trasferimenti

1. Lo studente che sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi può presentare domanda per trasferirsi presso altro Ateneo o Istituto universitario nell'intervallo ricompreso tra la data di inizio e di regolare termine delle immatricolazioni/iscrizioni deliberata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere del Senato Accademico di ogni anno.

Il Rettore, per gravi e documentati motivi, può concedere detto trasferimento dopo tale data, ma non oltre il 30 novembre.

2. La domanda di trasferimento presso l'Università e la documentazione degli studenti provenienti da altri Atenei o Istituti universitari deve pervenire entro il regolare termine per le immatricolazioni/iscrizioni deliberata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere del Senato Accademico. A fronte di giustificati motivi, in conformità al Regolamento della competente struttura didattica, il Rettore può accogliere il trasferimento oltre tale data fino al 31 dicembre.

3. Ai sensi dell' art. 34 del presente regolamento, il competente Consiglio della struttura didattica provvede al riconoscimento di attività formative e crediti acquisiti in precedenza, ferma restando la necessità del superamento di prove di ammissione per i corsi a numero programmato.

4. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere notificate all'interessato.

Art. 15 Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto che non deve contenere condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia.

2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi intrapresi può iscriversi nuovamente allo stesso corso ovvero iscriversi ad altro corso di studio, senza pagare le tasse e i contributi dovuti e non versati, ferma restando la verifica dell'obsolescenza dei crediti a norma dell'art. 35, comma 4 del presente Regolamento.

3. In caso di rinuncia, l'Università può rilasciare certificati, limitatamente ai casi per i quali la normativa vigente lo consenta, relativi alla carriera effettuata, che attestano che essa si è interrotta per volontà dello studente.

Art. 16 Sospensione degli studi

1. Per gravi e documentati motivi di salute, per l'anno di svolgimento del servizio civile o di leva, per l'anno di nascita di ciascun figlio, il Rettore può concedere la sospensione degli studi per un periodo non superiore a due anni.

1-bis Il Rettore può altresì concedere la sospensione degli studi ai titolari di assegni di ricerca, per il periodo di fruizione degli assegni.

2. La sospensione, con conseguente congelamento della situazione accademica conseguita, può essere concessa nel caso di iscrizione e frequentazione di corsi di terzo livello che prevedano prove di esame purché non si tratti di duplicazione dello stesso percorso di studio.

La sospensione può essere concessa altresì per il periodo relativo allo svolgimento del servizio di leva o civile, qualora si tratti di studenti aventi la cittadinanza di un paese membro dell'Unione Europea nel quale tale servizio sia obbligatorio.

3. Nel periodo di sospensione, gli studenti sono tenuti al pagamento di un contributo predeterminato e non possono sostenere esami di profitto o altrimenti acquisire crediti formativi spendibili all'interno del percorso universitario di partenza.

4. La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

5. Il periodo di sospensione non influisce sulle valutazioni del merito dello studente, compiute ai fini dell'erogazione dei servizi ed interventi relativi al diritto allo studio universitario.

Art. 17 Decadenza

1. Incorre nella decadenza, con conseguente impossibilità di rinnovare l'iscrizione, lo studente che, nell'arco di otto anni accademici consecutivi, non sostenga esami di profitto.

2. Il termine di decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito della sola prova finale del corso di studio.

3. La decadenza è impedita dal passaggio ad altro corso di studio.
4. La struttura didattica competente, su richiesta dello studente decaduto, può consentirgli di proseguire gli studi, riconoscendogli la carriera pregressa.
5. In caso di decadenza, l'Università può rilasciare certificati limitatamente ai casi per i quali la normativa vigente lo consenta, relativi alla carriera effettuata, che attestano la sopravvenuta inefficacia della stessa.

Art. 18

Rilascio di titoli accademici

1. Il conseguimento dei titoli accademici conferiti dall'Università è certificato mediante un diploma originale, privo della votazione conseguita nel relativo esame, che menziona la lode ove concessa.
2. L'Università rilascia anche ai sensi dell'art. 11, c.8 del D.M. 270/04 un certificato supplementare al diploma di ogni titolo di studio che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è formato e rilasciato secondo le indicazioni e le attestazioni fornite dalle strutture didattiche, anche in lingua inglese, secondo modelli conformi a quelli adottati nei paesi europei.
3. Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali viene rilasciato un duplicato.
4. Il diploma originale di ciascun titolo accademico è firmato dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento e dal Direttore Generale in carica al momento del rilascio.
5. Il rilascio di titoli congiunti di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. 270/04 è regolato dalle disposizioni delle convenzioni interateneo.

Art. 19

Lauree ad honorem

1. La laurea "ad honorem" può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline del Corso di studio per cui è concessa.
2. La deliberazione del Dipartimento, che conferisce la laurea "ad honorem" deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei componenti ed approvata dalla competente autorità ministeriale
3. La laurea "ad honorem" attribuisce tutti i diritti delle lauree magistrali.

Art. 20

Riconoscimento dei titoli accademici esteri

1. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'Università, sentito il competente Consiglio della struttura didattica, conferisce titoli accademici corrispondenti a quelli conseguiti presso Istituti di istruzione superiore esteri, compresi in elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali resi esecutivi. In tal caso il riconoscimento avviene in via amministrativa con decreto rettorale.
2. Sulla base di una specifica valutazione degli studi compiuti all'estero, l'Università, previo accertamento del competente Consiglio della struttura didattica, per i titoli accademici, la cui equipollenza non sia contemplata da alcun accordo internazionale, può determinare la natura ed il

numero di crediti necessari per l'ammissione alla prova finale per il conseguimento del titolo, ovvero ammettere il richiedente a sostenere la prova finale del corso di studio.

Art. 21 Reclami

1. Avverso i provvedimenti concernenti la carriera degli studenti, adottati dalle competenti strutture didattiche, lo studente, entro 15 giorni dalla data della comunicazione della deliberazione, può inoltrare motivato reclamo alle medesime strutture didattiche affinché procedano al riesame dei provvedimenti decidendo in via definitiva.

Art. 22 Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

1. Le sanzioni disciplinari a carico degli studenti sono irrogate dal Rettore, a norma di legge.
2. Le sanzioni che si possono applicare, secondo il principio di proporzionalità, sono le seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c) sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni;
 - d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.L'ammonizione può essere verbale o scritta.
3. Lo studente deve essere informato per iscritto del procedimento disciplinare a suo carico con contestazione dell'addebito almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Senato Accademico, e può presentare le sue difese anche per iscritto, eventualmente a mezzo di un rappresentante.
4. Avverso le decisioni del Rettore lo studente, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, può presentare istanza di riesame.
5. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, decide in via definitiva.
6. Le sanzioni disciplinari, salvo l'ammonizione, vengono registrate nella carriera scolastica dello studente e trascritte nei fogli di congedo.
7. La sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università, non può superare tre anni dall'emanazione del decreto del Rettore.
8. Nei casi di trasferimento dello studente da altri Atenei, l'Università applica le eventuali sanzioni disciplinari disposte dall'Ateneo di provenienza.

Art. 23 Attività di orientamento, formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università istituisce servizi di orientamento pre-universitario dedicati agli studenti delle scuole superiori e servizi di orientamento in itinere. L'Università può inoltre istituire servizi di orientamento post-universitario per facilitare l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. L'organizzazione dei servizi di orientamento è coordinata dal Rettore o da suo delegato e, per quanto di loro specifica competenza, dai Dipartimenti o dai corsi di studio.
2. Le attività formative di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 341/90, nonché le altre attività didattiche previste dallo Statuto, sono istituite e gestite dai Consigli delle strutture didattiche e di ricerca

interessate, i quali deliberano circa i relativi criteri e modalità di svolgimento secondo le norme stabilite nel Regolamento della struttura. Tali attività non rientrano tra i compiti didattici di cui agli artt. 9 e 10 del DPR 382/80. Esse comportano il rilascio di un attestato di frequenza e di partecipazione, con menzione dei crediti formativi universitari eventualmente acquisiti e del profitto conseguito.

Art. 24 Tutorato

1. L'Università istituisce il servizio di tutorato, il cui funzionamento è disciplinato dall'apposito regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti.

2. Nel quadro delle finalità stabilite dall'art. 13, comma 2, della legge n. 341/90 e dall'art. 11, comma 7, del D.M. 270/04, il tutorato è volto ad orientare ed assistere gli studenti nella programmazione dei percorsi didattici, nei processi di apprendimento delle discipline, nel conseguimento degli obiettivi formativi e nella migliore fruizione dei servizi.

3. Nelle attività di tutorato i professori e i ricercatori possono avvalersi di dottori di ricerca, laureati con adeguati requisiti, e studenti selezionati secondo criteri e regime di impegno stabiliti dal Regolamento di Ateneo per il tutorato.

4. Ciascuna struttura didattica individua al proprio interno uno o più docenti responsabili del coordinamento delle attività di tutorato.

5. Forme di tutorato specializzato saranno istituite specificamente per studenti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come integrata e modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n.17.

Art. 25 Pubblicità delle attività didattiche

1. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e di ogni altra attività didattica, compreso l'orario di ricevimento dei docenti, sono resi pubblici a cura delle strutture didattiche dei dipartimenti.

2. Con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno accademico, l'Università rende pubblica – in formato elettronico sul portale internet di Ateneo - una guida didattica, da predisporre a cura dei Dipartimenti per la relativa parte di competenza, nella quale sono riportate, oltre al manifesto degli studi dell'Università, i programmi delle attività formative e tutte le informazioni necessarie secondo la normativa vigente.

Art. 26 Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché dei servizi e delle attività di cui agli articoli 23 e 24, l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati. A tal fine, l'Università può procedere, in conformità alle disposizioni dello Statuto, alla costituzione di consorzi, anche di diritto privato, nonché alla stipula di apposite convenzioni.

2. Nel rispetto delle norme e delle procedure previste dallo Statuto, l'Università può partecipare, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato, e nelle forme di collaborazione definite dai Consigli di dipartimento, sentite le strutture didattiche interessate, alla programmazione e alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, e specificamente di quelle contemplate all'articolo 23.

Art. 27

Calendario didattico

1. Salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il periodo ordinario di svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, per ciascun anno accademico, tra il primo lunedì di ottobre e il secondo sabato di giugno.
2. Nel restante periodo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può autorizzare lo svolgimento di corsi intensivi, attività speciali e sessioni di esami la cui attuazione sarà regolata dai Dipartimenti o dalle strutture didattiche interne.
3. I Dipartimenti tramite le strutture didattiche interne preposte al coordinamento della didattica, definiscono l'organizzazione delle attività didattiche prevedendo l'articolazione degli insegnamenti in corsi annuali, semestrali, ovvero in altre unità temporali e in moduli didattici anche integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. Gli insegnamenti possono completarsi entro un singolo semestre ovvero prolungarsi sull'arco di due semestri.
4. Il Dipartimento tramite le strutture didattiche interne stabilisce il calendario degli esami di profitto nel rispetto delle norme che regolano il diritto allo studio, prevedendo tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico, con almeno tre appelli totali per le prove scritte, ove queste siano previste dai rispettivi ordinamenti, e almeno cinque appelli totali per le prove orali.
5. Tale calendario deve assicurare un intervallo tra le prove orali di esame dello stesso insegnamento non inferiore a 14 giorni.
6. Il calendario degli esami viene pubblicato almeno trenta giorni prima della data di inizio di ogni sessione.
7. La data degli appelli non può essere anticipata; eventuali posticipazioni possono essere disposte dal Presidente della Commissione per motivate esigenze, sentito il responsabile della struttura didattica.
8. I Dipartimenti stabiliscono almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico per lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento dei titoli accademici.

Art. 28

Esami ed altre verifiche del profitto

1. La tipologia e le forme di verifica dirette ad accertare il profitto sono individuate nei Regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente.
2. Per sostenere le prove di verifica del profitto lo studente deve aver assolto a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio.
3. Gli esami di profitto consistono in una prova finale, eventualmente preceduta da verifiche compiute durante lo svolgimento del corso, diretta ad accertare, in condizioni di obiettività, la preparazione dello studente ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite.
4. L'esame è individuale. La valutazione del profitto è espressa in trentesimi. La Commissione esaminatrice può concedere all'unanimità la lode. Il voto minimo per il superamento dell'esame è pari a 18/30.
5. Per le attività formative che prevedono più moduli di insegnamenti, l'accertamento deve prevedere la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente in un unico esame. I criteri per la

valutazione del profitto sono stabiliti dai Regolamenti didattici del corso di studio fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettera e) del D.M. 270/04.

6. Le prove orali sono pubbliche. Allo studente è assicurata la possibilità di verifica dei risultati delle prove svolte in altra forma.

7. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

8. Le prove di esame possono essere svolte anche presso strutture esterne convenzionate con l'Ateneo che assicurino la pubblicità della prova.

9. Le prove di esame possono avvenire anche in videoconferenza con la Commissione purché in presenza di un membro effettivo della Commissione di esame con funzioni di supervisore locale.

Art. 29 Commissioni d'esame

1. Per l'acquisizione dei crediti sottoposti all'accertamento del profitto, le Commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore della struttura didattica nonché dal Direttore della scuola di specializzazione, su proposta del professore ufficiale dell'insegnamento. Esse sono di regola composte, oltre che dal professore ufficiale, da almeno un altro membro che sia professore ufficiale, o ricercatore dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. In relazione a specifiche esigenze, i membri delle Commissioni possono essere anche individuati tra i cultori della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente riconosciuto a questo fine tale qualità.

2. Il Presidente della commissione attesta sotto la propria responsabilità la composizione della commissione stessa.

3. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In sua assenza le funzioni di Presidente sono assunte da altro professore ufficiale designato dal Direttore di Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore della struttura didattica di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto nonché dal Direttore della scuola di specializzazione.

4. Ove composta da più di tre membri, la Commissione può svolgere le funzioni di accertamento del profitto organizzandosi in sotto-commissioni, fermo restando che gli esami si svolgono sotto la diretta responsabilità del Presidente.

5. Lo studente ha diritto di essere esaminato dal professore ufficiale della materia.

6. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente con la sottoscrizione del verbale digitale nella modalità con firma remota, secondo le procedure adottate dall'Ateneo.

6bis. La de-materializzazione del verbale di esame viene adottata dall'Ateneo quale modalità ufficiale per la verbalizzazione degli esami di profitto.

6ter. L'utilizzo del verbale cartaceo è ammesso limitatamente ai corsi ad esaurimento con esiguità di numeri sia in termini di studenti che di attività didattiche.

Il voto dell'esame viene riportato sul libretto personale dello studente, eventualmente in formato elettronico.

7. L'esito negativo dell'esame non comporta l'attribuzione di un voto, ma è registrato sul verbale di esame, mediante l'annotazione "respinto" o "insufficiente" nel caso di verbali on line. Tale annotazione non influisce sul voto di laurea, né produce alcun effetto sulla carriera universitaria dello studente, salvo quello di precludere la possibilità di sostenere nuovamente l'esame nell'appello successivo della medesima sessione.

8. I Presidenti di Commissione di esame hanno l'onere di far pervenire i verbali agli uffici competenti per la registrazione delle prove di esame di profitto al più presto dopo la chiusura di ogni appello e, comunque, entro sette giorni. I verbali on line vengono "chiusi e sottoscritti" entro i medesimi termini.

9. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica.

Art. 30

Prova di esame in videoconferenza: identificazione e verbalizzazione

1. Lo studente deve presentarsi a sostenere la prova di esame presso la sede decentrata munito del libretto universitario o, laddove il libretto non sia disponibile per motivate ragioni, di un documento di riconoscimento valido.

2. Sulla scorta di questo documento il supervisore locale verifica l'identità dello studente e la presenza del suo nome nella lista degli studenti ammessi a sostenere l'esame presso tale sede decentrata.

3. Al termine della prova di esame la Commissione costituita ai sensi dell'art. 29 nonché ai sensi dell'art. 28 c. 9 valuta la prova.

4. Il supervisore locale compila il libretto dello studente riportando la denominazione dell'insegnamento, il voto conseguito e la data, e apponendo la propria firma.

Art. 31

Esami per il conferimento dei titoli accademici

1. Il conferimento dei titoli accademici è subordinato al superamento di una prova finale, secondo procedure e modalità di valutazione del profitto definite dai regolamenti didattici dei corsi di studio nel rispetto dei seguenti principi:

a) la prova finale consiste, in ogni caso, in un esame sostenuto dinanzi ad apposita commissione. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione;

b) i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedono forme diversificate di prova finale per il conseguimento della laurea, e di laurea magistrale;

Per il conseguimento della laurea i Regolamenti devono prevedere un elaborato scritto o una prova grafica, ed una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.

Per il conseguimento della laurea magistrale è necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

c) la valutazione conclusiva del profitto deve tener conto della carriera universitaria dello studente, oltre che della prova finale. Tale valutazione è espressa in cento decimi, con eventuale lode. Il punteggio minimo è pari a 66/110;

d) le Commissioni di esame per il conferimento dei titoli accademici sono nominate dal Direttore del Dipartimento, e presiedute dal medesimo o da un professore di ruolo da lui delegato;

e) le Commissioni di esame di laurea sono composte da almeno cinque membri;

- f) le Commissioni di esame di laurea magistrale sono composte da almeno sette membri;
- g) ciascuna Commissione non può essere costituita da più di undici membri, compreso il Presidente;
- h) la maggioranza dei membri deve essere costituita da professori e ricercatori di ruolo della struttura didattica a cui afferisce il corso di studio;
- i) nei corsi di laurea e di laurea magistrale finalizzati al conseguimento di un titolo di studio con valore abilitante all'esercizio della professione la Commissione di cui alla lettera h) può avere una composizione diversa specificamente indicata nel numero e nella composizione dal regolamento didattico, fermo restando quanto previsto dal comma 1) del presente articolo, lett. d) e) f) g). La Commissione deve essere comunque presieduta da un professore di ruolo del Corso di studio.

2. Lo svolgimento della prova finale è pubblico alla stregua della proclamazione del risultato finale.

Art. 32

Programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche

1. Entro i termini e con le modalità previste dai loro Regolamenti e, comunque, entro quindici giorni dalla verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'Offerta Formativa, i Dipartimenti rendono nota l'offerta formativa per il successivo anno accademico determinando le attività formative e i loro obiettivi per ogni anno di corso, nonché le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. A tal fine, tenuto conto delle proposte dei Consigli di corso di studio, nonché delle verifiche compiute dai Consigli medesimi ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento, esse provvedono all'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori, ivi compresi i compiti didattici integrativi, organizzativi, di orientamento e di tutorato. L'attribuzione di tali compiti al personale di ruolo è operata secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie. Il numero delle ore delle attività formative e la loro distribuzione sono determinate dai Consigli di Dipartimento in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

2. L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti di ruolo e ai ricercatori, operata in sede di prima applicazione del presente Regolamento, resta ferma anche per gli anni accademici successivi, fino a che non intervenga una nuova determinazione del Dipartimento.

3. L'affidamento di un insegnamento o di un modulo curricolare a un ricercatore comporta l'attribuzione del titolo di professore aggregato per l'a.a. di svolgimento del corso (Legge 230/2005 art. 1 comma 11, Legge 240/10).

Art. 33

Compiti dei docenti

1. Nel rispetto delle norme di stato giuridico i professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente i compiti didattici attribuiti, conformandosi alle direttive organizzative impartite dai Consigli di Dipartimento in sede di programmazione e coordinamento delle attività didattiche.

2. Il docente che non possa svolgere l'attività didattica programmata per legittimo impedimento, deve darne tempestiva comunicazione disponendo, se possibile, un'opportuna sostituzione. In caso di impedimento prolungato deve informarne il Direttore.

3. L'attività didattica è documentata in apposito registro personale, eventualmente in formato elettronico, ostensibile a richiesta del Rettore o del Direttore, da depositarsi presso la struttura didattica del Dipartimento preposta alla organizzazione, gestione e al coordinamento delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 8 c. 3 dello Statuto.

Art. 34

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. I Regolamenti dei Dipartimenti stabiliscono, in ottemperanza della normativa vigente, procedure idonee alla verifica periodica della funzionalità e dell'efficienza, nonché della rispondenza agli obiettivi formativi, dell'attività didattica complessivamente svolta nell'ambito dei corsi di studio. Tali procedure vengono attuate nell'ambito dei Dipartimenti, anche con il coinvolgimento della Commissione paritetica docenti-studenti, secondo le modalità fissate nel regolamento del Dipartimento.

2. Nella programmazione delle attività didattiche, il Dipartimento e le strutture interne preposte al coordinamento delle attività didattiche devono tener conto delle risultanze di cui al comma precedente.

Art. 35

Crediti formativi universitari

1 L'Università adotta il sistema di crediti formativi previsto dalla vigente normativa e specificamente dall'art. 5 del D.M. 270/04.

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero di crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività formativa, coerentemente con gli obiettivi formativi programmati e previa acquisizione del parere delle commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 3, comma 10, del presente Regolamento. L'assegnazione dei crediti a ciascuna disciplina o a ciascuna attività formativa deve corrispondere al rilievo didattico che essa ha nella formazione di base o professionalizzante.

2-bis. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, nell'ambito del quale la quota riservata all'impegno individuale dello studente non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d) del D.M. 270/04.

4. Ai sensi dell'art. 5 comma 6, del D.M. 270/04 i Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche e secondo modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio, possono deliberare forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti formativi, tenendo conto dell'anno di immatricolazione dello studente e della durata normale del corso di studio. I Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche, secondo norme dei regolamenti didattici dei corsi di studio, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento, possono altresì prevedere un numero minimo di crediti da acquisire, da parte dello studente, in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

5. Le strutture didattiche interne ai Dipartimenti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico del corso di studio e accertata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso, in presenza di idonea certificazione, conforme alla normativa vigente in materia, possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e le abilità professionali acquisite dallo studente, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I Dipartimenti tramite le strutture didattiche interne, accertata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso, in presenza di idonea certificazione, conforme alla normativa vigente in materia, possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e le abilità professionali acquisite dallo studente nell'ambito dello svolgimento del Servizio civile.

Le modalità per il riconoscimento di crediti formativi universitari per attività lavorativa e per formazione post-secondaria non universitaria sono stabilite nel relativo Regolamento di Ateneo. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili per conoscenze e abilità ai sensi dell'art. 5 c. 7 del DM 270/04 è fissato nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea e laurea magistrale e non può comunque essere superiore a 12.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del D.M. 270/04, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18 per i corsi di laurea ed a 8 e 12 per i corsi di laurea magistrale.

6. Il riconoscimento di crediti acquisibili con il superamento di esami relativi alle lingue straniere è ammesso solo dietro presentazione di certificati rilasciati da istituzioni nazionali e internazionali riconosciute e secondo criteri predefiniti dai Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche

Art. 36

Curricula e piani di studio individuali

1. Nei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel manifesto dall'ordinamento del corso di studi cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale, in entrambi i casi mediante la presentazione del proprio piano di studi alla segreteria studenti entro i tempi fissati dal manifesto.

2. I piani di studio contenenti curricula individuali saranno sottoposti all'approvazione, sulla base dei criteri indicati dall'ordinamento di corso di studio, dal Consiglio della struttura didattica o di una apposita Commissione istituita dal Consiglio stesso.

3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio determinano i piani di studio ufficiali, con i relativi insegnamenti, obbligatori e opzionali, e le eventuali propedeuticità.

Art. 37

Attività formative degli studenti non impegnati a tempo pieno

1. Le strutture didattiche possono predisporre percorsi di studio nella modalità a tempo parziale distribuendo le attività didattiche su un arco temporale di 5 anni per i corsi di laurea, 3 anni per i corsi di laurea magistrale e di 8 anni per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

2. In conformità ai principi generali dello Statuto, l'Università promuove attività ed iniziative di sostegno didattico in favore degli studenti non impegnati a tempo pieno. A tal fine i regolamenti delle strutture didattiche possono assumere, anche su proposta del Consiglio degli studenti, ogni utile determinazione.

Art. 38

Opzioni

1. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. Le norme di quest'ultimo sono applicabili in quanto compatibili.

2. Gli studenti di cui al comma precedente hanno facoltà di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento. Ai fini di tale opzione i Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti.

3. L'opzione è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Regolamento del corso di studi.
4. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti vengono considerate come richieste di passaggio di Corso e sono disciplinate dall'art. 13.
5. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base a ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/99 sono valutati in crediti dai Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche per i fini di cui al precedente comma 2.
6. La laurea conseguita in base a ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/99 costituisce titolo idoneo per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca.

Urbino, 4 novembre 2013

IL RETTORE
Stefano Pivato